

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA ISAIA

Seduta del 19/12/2025

FATTO

Parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 20/07/2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/10/2021. Non avendo ottenuto piena soddisfazione in sede di conteggio estintivo, dopo aver invano esperito il reclamo in data 15/04/2025, si è rivolta all'Arbitro chiedendo il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.958,13, in applicazione del criterio proporzionale, di cui:

- € 315,00 a titolo di "Spese contrattuali/istruttoria/notifica";
- € 232,46 a titolo di "Commissioni di attivazione";
- € 1.411,20 a titolo di "Commissione Rete vendita esterna";
- € 0,53 a titolo di "Commissioni di gestione pratica" (somma al netto dell'importo di € 527,64 già abbuonato in conteggio estintivo).

In via subordinata, parte ricorrente ha chiesto l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, distinta dall'applicazione del criterio della curva degli interessi per commissioni e/o costi ritenuti *up front*. In ogni caso, ha

domandato il rimborso della somma di € 160,53 a titolo di “Commissioni di estinzione”; la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200, o in diverso importo liquidato da Collegio; il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo, e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.

Parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48 su 120 complessive, ha dato atto di aver rimborsato, nel conteggio estintivo, la somma di € 527,64 a titolo di commissioni di gestione e di provveduto a restituire, in via del tutto eccezionale, considerata la peculiarità del caso e comunque in ottica di maggior favore per la clientela, l'ulteriore importo di € 1.250,21 (comprensivo di interessi legali) a titolo di commissioni di attivazione, spese di istruttoria e commissioni rete esterna, somma calcolata secondo la curva degli interessi. Ha quindi eccepito la natura *upfront* delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria e la propria carenza di legittimazione passiva a fronte delle istanze di rimborso degli oneri devoluti all'intermediario del credito. Ha richiamato la sentenza della CGUE, C-555/21, del 9/02/2023 (riguardante il credito immobiliare) che, nel chiarire che il rimborso non include i costi indipendenti dalla durata del rapporto, avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente Lexitor. Infine, ha ritenuto priva di fondamento la domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata e svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Parte resistente ha pertanto chiesto in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, posto l'avvenuto rimborso, in favore di parte ricorrente, di tutte le voci di costo previste ex contractu.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *“l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea”*.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”. Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Entrando ora nel merito del ricorso in esame, i costi applicati al finanziamento si compongono di commissioni di attivazione, spese di istruttoria e notifica, commissioni di gestione e commissioni rete esterna. Sul contratto risulta il timbro di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria. Sul punto l'intermediario resistente ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva che tuttavia, come l'ABF ha già avuto modo di affermare, è ritenuta infondata. Sulla base di consolidato orientamento, infatti, l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (ex multis Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023).

Il finanziamento è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, riconoscendo a parte ricorrente un abbuono per interessi non maturati e per storno di commissioni di gestione, nonché addebitando quote insolute e una penale per l'estinzione anticipata, come risulta dal conteggio estintivo versato agli atti.

Gli oneri oggetto di controversia, valutati in base alla descrizione fornita nel contratto e agli orientamenti condivisi dai Collegi territoriali e dal Collegio di Torino, sono classificati come segue: le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria e notifica sono ritenute di natura *recurring*, così come le commissioni di gestione previste nel contratto restituibili in caso di estinzione anticipata, mentre le commissioni rete esterne sono qualificate *upfront* (Collegio di Torino, decisione n. 591/2025).

Si rammenta che nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 1.250,21 (comprensiva degli interessi legali). A comprova del rimborso ha allegato evidenza della disposizione di bonifico a tale fine effettuata.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, la quantificazione delle voci di costo da riconoscere alla parte ricorrente è rappresentata nella seguente tabella.

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4.25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60.00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38.18%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione di attivazione				387.44	Recurring	60.00%	232.46	0.00	232.46
Spese di istruttoria e di notifica				525.00	Recurring	60.00%	315.00	0.00	315.00
Commissione rete esterna				2,352.00	Upfront	38.18%	898.11	0.00	898.11
Commissione di gestione				878.52	Recurring	60.00%	527.11	527.64	-0.53
Rimborsi								1,250.21	-1,250.21
Totale				4,142.96					194.83

L'importo come sopra calcolato (€ 194,83) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.958,13) in quanto quest'ultima ha applicato il criterio del pro rata a tutte le voci di costo e non ha tenuto conto dell'ulteriore rimborso dell'intermediario di € 1.250,21

Parte ricorrente ha inoltre chiesto la restituzione di rate trattenute in eccesso, la restituzione della pensale di estinzione anticipata, la corresponsione degli interessi legali e le spese per l'assistenza difensiva. La richiesta di rimborso di rate trattenute in eccesso non può essere accolta in quanto formulata in termini generici, non supportata da evidenze prodotte dal ricorrente e, quindi, priva di prova (Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017; Collegio di Torino n. 3119/2023). Altresì, la

domanda di restituzione della penale di estinzione anticipata non viene accolta, in quanto legittimamente applicata (nella misura indicata dal Collegio di Coordinamento nella pronuncia n. 11679/2021). La corresponsione degli interessi legali, come da orientamento del Collegio, è riconosciuta dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013). Infine, la richiesta di ristoro delle spese legali non viene invece accolta in quanto il Collegio di Torino, in linea con le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, ritiene le stesse non rimborsabili, data la serialità del contenzioso in esame.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 195,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE